

Installazione di mezzi pubblicitari e tende

Articolo 1 - Ambito di intervento

1. La collocazione, temporanea o permanente, nel territorio comunale di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario, visibile dagli spazi pubblici o di uso pubblico, anche se consistente in modifiche di pubblicità preesistente o se oggetto di voltura, è subordinata alla preventiva autorizzazione in conformità alle seguenti disposizioni a carattere tecnico ambientale ed edilizio. Le disposizioni sono integrate dalle seguenti tavole:

Suddivisione del territorio comunale - scala 1:5.000

Dettaglio centro antico - scala 1:1.000.

2. L'autorizzazione è precaria ed è revocabile in qualunque momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali.

3. Gli impianti pubblicitari possono risultare:

- di esercizio, atti a segnalare la sede di attività commerciali, artigianali, professionali, industriali e di servizio;
- a carattere generale per far conoscere e diffondere, sia in modo continuativo che temporaneo, attività, simboli e prodotti di natura commerciale, artigianale, professionale, industriale e di servizio.

4. Le tipologie di impianti pubblicitari oggetto delle seguenti disposizioni sono quelle elencate e classificate agli articoli 4 e 5. La materia di carattere tributario è disciplinata dalle specifiche disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie, di competenza dell'Ufficio Tributi.

5. La semplice sostituzione del messaggio e scritte contenuti nel mezzo pubblicitario non dà luogo a nuova autorizzazione ma dovrà essere effettuata comunicazione con allegata documentazione tecnica di cui al comma 3 del successivo art. 2.

Articolo 2 - Modalità tecniche di presentazione

1. Prima di installare o modificare qualsiasi impianto pubblicitario gli interessati devono presentare, al Ufficio Tecnico Comunale Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica, domanda in bollo, sui moduli forniti dall'ufficio. La domanda può essere cumulativa per tipologie analoghe purché riferito alla medesima località.

2. Per le insegne di esercizio da installare su aree ed edifici sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) dovrà essere preventivamente acquisito, a cura dell'interessato, il parere scritto favorevole dell'Ente preposto al vincolo che dovrà essere allegato alla predetta domanda. Nelle aree sottoposte ai vincoli di cui sopra è vietato collocare cartelli ed ogni altro mezzo pubblicitario diverso dall'insegna di esercizio.

3. Per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti fissi la domanda dovrà comprendere la seguente documentazione tecnica:

1) documentazione fotografica a colori rappresentante lo stato dei luoghi attuale e documentazione fotografica con sovrapposizione dell'impianto richiesto, entrambe in triplice copia. Per le collocazioni su edifici, le fotografie devono risultare tali da consentire una completa visione con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti;

2) planimetria in scala appropriata (1:1000, 1:2000, 1:5000) con individuazione del sito d'installazione o del fabbricato interessato;

3) progetto in tre copie che comprenda:

- disegni particolareggiati del mezzo pubblicitario, con precisazione di dimensioni, quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50;

ed inoltre

- per le collocazioni su edificio: rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:100, della facciata interessata, o adeguata porzione di essa, corredato dei riferimenti architettonici (aperture, cornici, fasce, materiali, ecc.); per le insegne a bandiera deve essere indicata anche la larghezza della via, la natura del marciapiede (rialzato o a raso) e la relativa larghezza;

- per le collocazioni su sedime (pubblico o privato): rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:500, della porzione di area interessata con l'indicazione dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi, quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici;

- nulla osta del proprietario (in caso di condominio, dell'amministratore) dell'edificio o dell'area interessata;

- per gli impianti pubblicitari di grande formato aventi superficie comunque superiore a metri quadrati 5 e per tutti quelli collocati nei pressi di spazi pubblici o di uso pubblico e di strade è richiesta una autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15 e succ. modifiche, con la quale si attesti che il manufatto che s'intende collocare è stato calcolato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità;

- per il collocamento di qualsiasi tipo di tenda anche non pubblicizzata dovrà essere allegato un campione del tessuto;

- per l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso o illuminato sul suolo o su edifici è necessario, a lavori e seguiti, allegare dichiarazione di conformità, in riferimento alla Legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti, rilasciata dalla ditta installatrice dell'insegna.

4) L'autorizzazione viene rilasciata, sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale, del Comando Polizia Municipale e dove occorra dell'Ufficio Tecnico - Servizio Strade e Viabilità, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda o dalla data di presentazione delle integrazioni richieste dall'Ufficio Tecnico - Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica.

5) Le preinsegne o frecce direzionali sono soggette a semplice autorizzazione rilasciata su parere favorevole del Comando Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico - Servizio Strade e Viabilità.

6) Le insegne di esercizio commerciali e artigianali da installarsi all'interno del Centro Storico in conformità al progetto grafico di cui all'art. 15 comma 6 sono assentite mediante rilascio dell'autorizzazione amministrativa da parte dell'Ufficio Edilizia Privata, sentiti, se del caso, i pareri di cui al precedente comma 4, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda o giorni 15 dalla data di presentazione delle integrazioni richieste. Trascorsi i 30 giorni di cui sopra l'autorizzazione s'intende rilasciata (silenzio-assenso). Resta ferma la facoltà di presentare la D.I.A. ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380.

Non si fa luogo al pagamento dei "diritti di segreteria".

Articolo 3 - Suddivisione del territorio

1. Ai fini dell'installazione dei mezzi pubblicitari e delle tende, il territorio comunale viene suddiviso nel modo seguente:

A) edifici monumentali, facciate ed ambiti di notevole carattere storico, artistico od architettonico, come individuati dal Piano regolatore generale;

- B) centro storico, secondo la delimitazione operata nel P.R.G.C.;
- C) capoluogo e frazioni - escluso il centro storico;
- D) altre zone all'interno del centro abitato;
- E) rimanente territorio comunale.

2. La collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade od in vista di esse, al di fuori del centro abitato è soggetto in ogni caso anche ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada ed è disciplinato dalle norme del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 e dal D.P.R. 16/12/1999 n. 495.

3. Nel caso di collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade od in vista di esse all'interno dei centri abitati occorre acquisire anche il nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada.

Articolo 4 - Definizioni degli impianti pubblicitari

1. Si definisce "insegna d'esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso i locali dell'attività-produttiva o commerciale - a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici gialli su fondo nero, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale dei locali ove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento dei locali stessi e comunque nel raggio di 3 Km.. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.
3. Si definisce "cartello" un manufatto a muro o supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola od entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia mediante la sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, locandine, adesivi ecc... Rientrano nella presente categoria i manufatti dotati di meccanismi atti alla visualizzazione successiva di diversi messaggi pubblicitari. Il cartello può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. L'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari di servizio è subordinata a preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale nel caso la stessa fosse interessata all'inserimento dell'impianto.
4. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano o stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
5. Si definisce "targa di identificazione" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli, la cui funzione è quella di individuare od indicare edifici di pubblica utilità od interesse, locali in cui si esercita un'attività professionale, sedi di clubs, patronati od associazioni politiche, sindacali, culturali, religiose o sportive, sia a carattere pubblico che privato.
6. I mezzi pubblicitari di cui ai commi 1,2 e 5 potranno anche consistere in insegne dipinte in facciata, purché non coprano o deturpino elementi decorativi della facciata stessa.

Articolo 5 - Classificazione degli impianti pubblicitari

1. Al fine di definire le modalità di collocazione, sugli edifici e nel contesto ambientale, gli impianti pubblicitari oggetto del presente regolamento si articolano nel seguente modo:

INSEGNE FRONTALI, parallele al piano della facciata dell'edificio

- Vetrotanie e vetrografie
- Iscrizioni dipinte, bassorilievi, sculture, mosaici, fregi, graffiti
- Plance, targhe, pannelli (luminosi e non)
- Filamento neon
- Lettere singole (luminose e non)
- Cassonetti

INSEGNE A BANDIERA perpendicolari al piano della facciata dell'edificio

- Stendardi fissi, sculture
- Plance, targhe, pannelli
- Filamento neon
- Lettere singole
- Cassonetti

INSEGNE NEI PORTICI

- Trasversali al senso di marcia
- Nelle arcate esterne

INSEGNE NEL TERRENO

- A palo
- Totem di fruizione automobilistica

IMPIANTI DI CARTELLONISTICA

- Permanenti su preesistenza edilizia
- Permanenti isolati
- A carattere temporaneo o eccezionale

IMPIANTI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO

BANDIERE, STRISCIONI, TELI, STENDARDI, GONFALONI, TRANSENNE PARAPEDONALI, PALINE, IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

2. Con riferimento alla LUMINOSITÀ esistono le seguenti situazioni, che verranno richiamate nelle disposizioni solo quando necessario al fine dell'inserimento formale:

- Pubblicità non luminosa
- Pubblicità luminosa che a sua volta può risultare
 - illuminata in modo diretto (sorgente luminosa esterna);
 - riflesso (sorgente luminosa interna schermata);
 - indiretto (effetto luminoso in negativo);
 - a luminosità propria (fissa, mobile, intermittente).

3. Qualunque altro tipo di insegna o mezzo pubblicitario a carattere innovativo per tipo, forma, tecnica, luci, ecc., deve essere

ricondotto per analogia di ingombro fisico dell'impianto alle tipologie sopra indicate, trattate normativamente negli articoli che seguono.

Articolo 6 - Insegne frontali

Sui fabbricati è sempre ammesso inserire insegne frontali di esercizio, scegliendone attentamente la tipologia e le caratteristiche in funzione della situazione ambientale preesistente. La possibilità di collocazione di insegne frontali a carattere generale è esplicitamente indicata negli articoli seguenti che, in coerenza con la classificazione di cui all'art. 5, determinano, in maniera analitica, i criteri per il possibile inserimento.

VETROFANIE, VETROGRAFIE

Le vetrofanie sono inseribili sulle vetrate dei serramenti regolarmente autorizzati purché la composizione e le tecniche di esecuzione siano accuratamente studiate e descritte nel progetto. Devono essere evitate realizzazioni con lettere adesive esterne o che presentino elenchi dettagliati, eccesso di informazioni, soluzioni precarie o disordinate.

Le vetrografie (smerigliatura, mussolatura, incisioni ad acido o a mola, pitture colorate o monocromatiche...), devono essere studiate e realizzate in coerenza con la tipologia del serramento esistente. **ISCRIZIONI DIPINTE, BASSORILIEVI,**

SCULTURE, MOSAICI, FREGI, GRAFFITI

Negli edifici di cui alla zona A sono ammissibili, per attività di esercizio, solo soluzioni di elevata qualità formale di massima riferibili a restauro, recupero o ripristino di preesistenze coerenti. Negli edifici delle altre zone possono essere ammesse anche soluzioni a carattere pubblicitario generale, da realizzarsi con contenuti e tecniche definiti di volta in volta in relazione alla situazione edilizia. Trattandosi di interventi che modificano la situazione edilizia, sono assoggettati anche alle relative specifiche procedure.

PLANCE, TARGHE, PANNELLI NON ILLUMINATI

- In metallo dipinto o smaltato, legno, ceramica, pietra, plexiglas ... di spessore massimo pari a cm. 5, risultano compatibili purché collocati solo al piano terreno;

- Nelle aperture con forma e dimensioni coerenti con le partiture dei serramenti. Nelle finestre sono inseribili, senza sporgenza alcuna, anche con funzioni "paravista" sui davanzali, o a "mantovana" di altezza max. pari a cm. 60, a condizione che non vengano occultati infissi decorati o inferriate di pregio;

- Nei pieni murari, in assenza di decorazioni o elementi architettonici quali cornici, fasce, ecc... immediatamente sopra le forature, con larghezza ad esse uguale, salvo che in presenza di cornici ove la larghezza sarà determinata dal loro filo esterno. Nel rispetto della natura e del tipo di paramento esterno, sono ammesse anche piccole targhe tradizionali (metallo smaltato o dipinto, vetro, ceramica, legno, ecc.) di superficie inferiore a mq. 0,50, in posizione libera, purché di forma coerente e proporzionata allo spazio disponibile. Possono essere inserite targhe professionali di forma, materiali e grafica qualificati; nel caso siano più di una dovranno risultare coordinate in un unico tipo.

Plance, targhe, pannelli su pali propri e posizionati su suolo privato, sono ammesse purché coerenti dal punto di vista formale ed esclusivamente nelle aree di pertinenza degli stessi con la sola eccezione degli impianti di cui all'art. 23.

Non sono ammesse plance, targhe, pannelli, su tetti degli edifici. Sono ammesse solo su tutti piani e con altezza al di sopra della copertura di 1,5 metri.

Le insegne possono essere illuminate da fari o luci esterni ad esse.

FILAMENTO NEON

Gli impianti pubblicitari in filamento neon sono sempre ammissibili alle condizioni di cui al successivo titolo II.

LETTERE SINGOLE NON LUMINOSE

Sono ammesse lettere singole, in bronzo, rame, ottone brunito, pietra, plexiglas, legno, ceramica, ecc.. di spessore non superiore a cm. 6, per le sole attività insediate, purché realizzate con materiali e tecniche coerenti alle facciate e collocate nel rispetto dei particolari caratteri formali architettonici presenti.

ILLUMINATE IN MODO DIRETTO E A LUCE RIFLESSA O INDIRECTA

Tali insegne risultano inseribili in maniera analoga alla tipologia di cui al precedente punto. Gli elementi di elettrificazione (trasformatori, scatole, cavi, ...) devono essere occultati o sistemati in posizioni accettabili, con effetto ordinato non casuale.

La sporgenza massima dal filo della facciata, supporti e zanche escluse, non può essere superiore a cm. 12.

A LUCE INTERNA

Tali insegne risultano inseribili in maniera analoga alla tipologia di cui al precedente punto. La presenza di elementi illuminanti dentro lettere realizzate totalmente in materiale plastico traslucido le rende però non coerenti con le aree e gli edifici delle zone A e B degli articoli 16 e 17 ove pertanto tali soluzioni non sono ammesse. La sporgenza massima dal filo della facciata, supporti e zanche escluse, non può essere superiore a cm. 15.

CASSONETTI

Sono ammessi esclusivamente nelle zone C, D ed E, con sporgenza massima di cm. 15, purché collocati al piano terreno nelle aperture con forma e dimensioni coerenti con le partiture dei serramenti.

Articolo 7 - Insegne a bandiera

Sui fabbricati è possibile inserire insegne di esercizio a bandiera.

In ogni caso consentito, deve essere rivolta particolare attenzione progettuale alla struttura di supporto. Le insegne a bandiera devono:

- scostarsi dagli spigoli degli edifici di una misura pari almeno allo sbalzo; qualora non fosse possibile per la presenza di aperture e/o decorazioni architettoniche di una misura comunque non inferiore di 20 cm;
- avere uno sbalzo interno alla larghezza del marciapiedi di almeno cm 20;
- la sporgenza dal filo muro non potrà essere superiore a 1,2 metri;
- l'altezza compresa tra m 3,50 e m 6,00 dal livello del marciapiede;
- lo sviluppo verticale non deve superare mai il filo inferiore della cornice di gronda;
- essere dotate di un sistema di chiusura "a muro".

In presenza di marciapiedi rialzati od in aree pedonali l'altezza minima può essere ridotta a m 2,50. In corrispondenza di vie o piazze sprovviste di marciapiede l'altezza del mezzo pubblicitario dal piano stradale non dovrà essere inferiore a 4,5 metri.

Le insegne a bandiera atte a individuare servizi primari di pubblica utilità (ospedali, trasporti, polizia, tabacchi e similari) anche nella tipologia a cassonetto luminoso, se realizzate secondo le direttive emanate dagli enti preposti, possono derogare rispetto ai parametri del presente articolo.

Non sono mai ammesse insegne a bandiera esterne nella parte bassa dell'edificio interessata dai portici salvo che per

segnalare la presenza di servizi primari di pubblica utilità (ospedali, polizia, farmacie, ...).

Le insegne a bandiera su pali propri e posizionate su suolo privato sono ammesse purché coerenti dal punto di vista formale.

Articolo 8 - Insegne nei portici

Possono unicamente essere collocate nella parete di fondo dei portici insegne frontali ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti articoli; in particolare non è ammesso collocare mezzi pubblicitari sulla porzione di facciata esterna per tutta l'altezza dei portici salvo che per la segnalazione della presenza di servizi primari di pubblica utilità.

Articolo 9 - Insegne nel terreno

1. Le insegne isolate nel terreno (totem e su palo) accuratamente progettate in funzione della situazione circostante, dello spazio utile disponibile e delle visuali, devono risultare rifiniti in modo accurato su tutte le fronti e sono consentite solo nelle zone C, D, ed E con le prescrizioni puntuali per le singole zone di cui agli articoli 18 e 19 seguenti.
2. Possono essere collocate insegne isolate di esercizio solo su terreno privato internamente all'area di pertinenza degli edifici in cui si svolge l'attività con dimensioni, forma e materiali coerenti con l'ambiente, quando sia dimostrata la difficoltà di inserimento o l'inefficacia di quelle frontali o a bandiera e per integrare l'apparato pubblicitario di esercizio. E' prevista deroga per i soli impianti previsti dall'art. 23.
3. Le dimensioni massime dei Totem sono altezza sino a 4 metri e larghezza 1,5 metri, possono essere mono-bi-tri facciali (lato massimo 1,5 metri).
4. Fra un totem e l'altro, lungo le strade, dovrà essere rispettata la distanza di almeno 50 metri. E' consentita l'installazione di totem anche al di fuori delle aree di pertinenza delle rispettive attività solo qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 15 punto 8. Le sedi e gli edifici delle relative attività devono distare non più di 200 metri dal punto d'installazione.
5. Le insegne su pali potranno avere altezza massima di 4 metri.

Articolo 10 - Impianti di cartellonistica

1. I cartelli e tabelloni pubblicitari di interesse generale che per le loro caratteristiche fisiche e formali non possono essere considerati insegne, le frecce indicatrici di attività pubbliche e private, le paline, ecc. costituiscono l'insieme degli impianti di "cartellonistica".
2. I cartelloni pubblicitari isolati, come definiti ai precedenti articoli 4 e 5, sono vietati su tutto il territorio comunale.
3. I cartelloni o tabelloni di qualsiasi forma e raffigurazione, realizzati anche mediante intelaiature fisse e teloni anche intercambiabili, illuminati o non, sono soggetti a preventiva autorizzazione e dovranno sottostare alle prescrizioni del presente Regolamento. Le dimensioni massime dovranno essere contenute in quelle di cui all'art. 19 comma 3.
4. In nessun caso sono ammissibili impianti nelle aree ricadenti nei vincoli di cui al Decreto Legislativo 29/10/1999 n. 490.
5. Tutti gli impianti devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm 30 x cm 15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.

INDICATORI DI INTERESSE GENERALE

Tutti i cartelli indicatori di interesse generale (stradali, carattere turistico o di servizio) integrano la segnaletica stradale: come questa pertanto vengono realizzati e collocati nelle posizioni opportune dalla Città o altri Enti attraverso gli uffici a ciò delegati, in ottemperanza alla vigente legislazione, secondo un progetto unitario articolato nelle varie funzioni

INDICATORI DI ATTIVITA' CON FRECCHE DIREZIONALI

Per individuare la presenza di raggruppamenti di attività private industriali, commerciali o di servizio possono essere usati cartelli indicatori di attività private con frecce direzionali con l'esclusione delle zone A e B.

La posizione di tali sistemi integrati di segnalazione ed indicazione, multipli e componibili, deve essere attentamente studiata in relazione alla segnaletica stradale, con una distanza di almeno m 50 da ogni altra postazione analoga.

[sali ad inizio pagina](#) I cartelli indicatori, realizzati secondo un unico progetto grafico, devono essere collocati su sostegni laterali unitari di altezza massima pari a m 3,00; si possono prevedere al massimo due moduli contigui per ogni postazione (ogni modulo può contenere al massimo sei indicatori di attività). La progettazione di detti elementi deve comunque rispondere alle indicazioni del Codice della Strada e del Regolamento d'applicazione.

MEZZI PUBBLICITARI A CARATTERE TEMPORANEO O ECCEZIONALE CARTELLI, TABELLONI E PALINE:

Nelle Zone A e B del territorio comunale non è mai ammessa la collocazione di cartelli, tabelloni e paline a carattere temporaneo su preesistenza edilizia o isolati.

Nelle restanti zone, per inaugurazione di nuove attività, la pubblicizzazione di manifestazioni pubbliche o private di interesse generale, possono essere collocati cartelli e tabelloni temporanei realizzati con materiale adeguato, per un tempo massimo pari alla durata della manifestazione, da 5 giorni prima, sino a 5 giorni dopo, comunque per un tempo non superiore ai 30 giorni, nel rispetto della situazione ambientale e delle indicazioni dell'art. 51 del regolamento del Codice della strada. In particolare, in caso di manifestazioni di rilevante interesse pubblico (congressi, fiere campionarie, spettacoli, particolari iniziative di carattere commerciale, gare sportive ...), è consentita anche la collocazione di paline cm (80 x 120 o 120 x 80) ai lati delle carreggiate veicolari purché venga in ogni caso garantita l'integrità delle piante e del verde pubblico, per segnalare e guidare verso le sedi opportune. Il messaggio riferito alla manifestazione deve risultare preminente rispetto a forme di pubblicità a carattere generale non attinenti alla manifestazione stessa: nome o simbolo di eventuali sponsor sarà contenuto in uno spazio inferiore ad 1/3 della superficie utile.

Le paline con frecce indicatrici delle manifestazioni, in numero massimo di 50, dovranno essere collocate secondo l'itinerario di interesse delle medesime, rispettando la specifica normativa vigente in materia di segnaletica per la circolazione stradale.

Devono essere sempre osservati i seguenti parametri:

- distanza tra un manufatto e l'altro o da altri impianti pubblicitari superiore a m 20; per le paline detta distanza può scendere a m 10. La distanza di tutti questi elementi non può essere inferiore a m 20 dagli incroci;
- dimensioni massime delle plance pari a cm 80 x cm 120 o cm 120 x cm 80;
- la proiezione a terra della loro massima sporgenza dovrà distare non meno di m 0,50 dalla carreggiata più vicina;
- i manufatti non dovranno mascherare segnali stradali, oppure essere collocati in corrispondenza di occupazioni di suolo pubblico già in atto.

SU CANTIERE O RECINZIONE PROVVISORIA

Su steccati, cantieri o recinzioni provvisorie, cartelli e tabelloni temporanei possono essere collocati in modo ordinato, in proporzione al manufatto di sostegno; non devono lasciare spazi di discontinuità casuali o irregolari; le altezze e le quantità sono determinate dalle dimensioni del manufatto di supporto preesistente e dalla situazione ambientale. La pubblicità a carattere generale su ponteggi con teli di grandi dimensioni deve essere contenuta in una misura massima del 100% della

superficie totale e necessita di specifica autorizzazione. Per gli edifici inseriti nel centro storico e per quelli aventi interesse storico e/o ambientale, deve essere presentato un progetto che preveda il 50% della superficie in trompe-l'oeil rappresentante lo stato finale dell'edificio, e fino al 50% della superficie di pubblicità. Il bozzetto del progetto coordinato deve avere un'autorizzazione preventiva da parte dell'Assemblea dei condomini o dell'avente diritto. Non si può procedere al rilascio dell'autorizzazione o al rinnovo della stessa qualora non si sia in grado di dimostrare l'inizio dei lavori per i quali è stata chiesta ed ottenuta l'autorizzazione ad occupare il suolo, o se su area privata, sia stato comunque installato il ponteggio.

Articolo 11 - Impianti su elementi di arredo urbano

1. Non è ammesso, di massima, collocare supporti per affissioni né cartelli pubblicitari su fioriere, orologi, cassoni e cestini per rifiuti, campane raccolta vetro, panchine, parapetti e balaustre stradali, pensiline, lampioni, ed altri manufatti assimilabili, salvo che in una linea progettuale appositamente studiata in origine, coerente all'immagine della Città.
2. Sulle pensiline per l'attesa dei mezzi pubblici, eventuali supporti per affissioni e cartelli pubblicitari possono trovare sede preferibilmente sulla parete di fondo, salvo la sussistenza di motivi di interconnessione visiva.

Articolo 12 - Bandiere, striscioni, teli, gonfaloni e standardi mobili, paline

1. Tali impianti pubblicitari, che risultano a carattere temporaneo, devono essere realizzati in robusto materiale tessile o analogo, opportunamente ancorati ai sostegni di supporto. Questi, da unificarsi mediante sistemi studiati appositamente per le singole situazioni (per i pali, le facciate, i balconi, i pilastri dei portici...), devono essere realizzati con cura, escludendo lacci e corde informali, nonché non possono essere utilizzate le alberature come supporto per detti ancoraggi. È fatto divieto di ancorare striscioni, locandine e standardi su sostegni della pubblica illuminazione e/o altre strutture pubbliche.
2. Gli striscioni attraverso le vie non ammessi nelle zone A e B del territorio cittadino, sono consentiti nelle restanti parti in occasione di manifestazioni a carattere temporaneo quali congressi, fiere campionarie, gare sportive e possono restare nella stessa posizione da 5 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 5 giorni dal termine della stessa. Gli striscioni non possono risultare in numero superiore a due per ogni isolato e comunque a distanza reciproca inferiore a m 40. L'altezza da terra deve risultare superiore a m. 5 e la collocazione, simmetrica rispetto alla mezzogiorno della via, perpendicolare al senso di marcia dei veicoli.
3. Esclusivamente in situazioni eccezionali per le attività, quali cessazioni dal commercio, cambio di esercizio, vendite promozionali e di fine stagione e similari possono essere collocati in modo ordinato e di piatto, per un tempo massimo di 30 giorni, teli pubblicitari o similari, sulle porzioni di facciata relative all'attività interessata.
Le locandine, costituite da manufatti mono o bifacciali collocati in serie su supporto proprio, non possono avere dimensione massima superiore a mq. 1. La loro collocazione per un periodo massimo di 30 giorni (autorizzazione non reiterabile nei due mesi successivi alla scadenza), è ammessa esclusivamente nelle vie indicate da specifico provvedimento del Comando di Polizia Municipale.

Articolo 13 - Segnali luminosi

I cartelli ed i mezzi pubblicitari luminosi non possono avere né luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti dei veicoli.

La croce rossa luminosa, anche con luce intermittente all'interno dei centri abitati, è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

La croce verde luminosa, anche con luce intermittente all'interno dei centri abitati, è consentita esclusivamente per indicare farmacie.

Sono inoltre vietate le forme di pubblicità effettuate attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, su schermi, pareti riflettenti, cielo ecc. che causino inquinamento luminoso o violazioni del codice della strada o quadrato o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti dei veicoli.

Articolo 14 - Aeromobili, palloni frenati, proiezioni

Sul territorio comunale è vietato la pubblicità attraverso l'utilizzo di scritte, disegni fumogeni, lancio di manifestini, palloni frenati, di qualsiasi forma.

Articolo 15 - Criteri generali di inserimento

1. Tutti gli impianti pubblicitari devono essere sottoposti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a cura degli interessati, e dagli stessi mantenuti, sempre in perfetto ordine secondo le autorizzazioni; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino assegnando un termine. Trascorso il termine stabilito, il Comune procederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati le relative spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria (copertura dell'insegna o disattivazione del messaggio) devono essere rimosse entro 60 giorni se non verrà prodotta nuova dichiarazione.
2. Devono essere sempre osservate le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente con particolare attenzione a non creare situazioni di potenziale pericolo alla circolazione pedonale e veicolare. In ogni caso i mezzi pubblicitari non dovranno generare confusione con la segnaletica stradale e non dovranno creare intralcio alla circolazione sia veicolare che pedonale.
3. Il titolare dell'autorizzazione (ditta proprietaria per impianti di esercizio o esecutrice per impianti a carattere pubblicitario generale) è responsabile del mezzo pubblicitario, anche con riferimento alle preesistenze edilizie o ai sedimi, dell'osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione nonché, in caso di cessazione dell'autorizzazione o di rimozione volontaria o coatta, del ripristino dello "status quo ante".
4. Non è ammessa la conservazione di impianti pubblicitari a carattere generale inutilizzati per più di 180 giorni consecutivi. In tutto il territorio comunale, non sono ammessi impianti pubblicitari di alcun tipo su monumenti e fontane, su alberi, arbusti e siepi.
5. Nei fabbricati, non possono essere collocati impianti pubblicitari su colonne, su balaustre e inferriate decorate, su fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzarne l'immagine.
6. Non devono essere occupati i vani delle finestre salvo che per le vetrofanie ed i pannelli paravista o similari (vedi art. 6) nel rispetto delle norme di natura igienico edilizia.
7. La luminosità propria o portata, fissa, in movimento e/o dissolvenza, se presente, deve essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo; sono vietate le luci a rapido movimento o intermittenti.
8. In tutto il territorio comunale, in vie o aree che il PRG riconosce di particolare vocazione produttiva o commerciale (ad

esempio centri commerciali naturali), sono possibili "progetti di via" o "progetti di area", anche in variante alla presente normativa, purché tali progetti definiscano compiutamente tutti gli elementi pubblicitari, in coordinamento formale e ambientale con i luoghi interessati. Tali progetti dovranno essere concordati e approvati dagli Uffici competenti.

Articolo 16 - Disciplina specifica delle zone A

1. Fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia, sugli edifici di cui alla lettera A) dell'art. 3 è ammessa unicamente l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui ai commi 1 e 5 del precedente art. 4 mediante targhe da collocarsi sui muri ai lati dell'ingresso e la cui dimensione massima non dovrà superare cm 40 x cm 50, purché non alterino o coprano le strutture architettoniche dell'edificio. Le targhe, nel materiale, nei colori e nel carattere delle scritte, dovranno essere tali da armonizzarsi con le caratteristiche dell'edificio.
2. Nel caso in cui le targhe siano più di una, esse dovranno essere allineate o composte in materia idonea ed armonica ed uniformi nei materiali, nelle dimensioni, nei colori e nei caratteri.
3. Ferme restando le disposizioni relative all'armonico inserimento del mezzo pubblicitario nello stabile, gli esercizi pubblici ed i negozi potranno collocare insegne frontali ordinarie entro o soprastanti ai limiti degli stipiti dell'architrave o dell'archivolto che delimitano le rispettive aperture.
4. Sono in ogni caso vietati i mezzi luminosi e sono ammessi quelli illuminati.
5. Deroghe a quanto prescritto nei commi precedenti potranno essere caso per caso accordate previo motivato parere favorevole della Commissione edilizia e, qualora richiesto, della Sovrintendenza ai beni ambientali ed architettonici del Piemonte, da richiedersi a cura dell'interessato.

Articolo 17 - Disciplina specifica delle zone B

1. Sono ammessi i mezzi pubblicitari di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 4 nonché di cui al comma 3 per i soli esercizi pubblici sempreché i mezzi siano di forma, dimensione e composizione compatibili con l'edificio ed il contesto, con esclusione di qualsiasi altro mezzo pubblicitario all'esterno dell'esercizio. Sono altresì ammessi, qualora ritenuto possano armonizzarsi con l'ambiente circostante e con l'insieme dell'arredo urbano, i mezzi di cui al comma 4 del precedente art. 1.
2. Sono ammessi gli impianti pubblicitari di cui agli articoli 6, 7 e 8 tutti riferiti ai mezzi pubblicitari di cui al comma 1 e con le limitazioni di cui al punto seguente. Le dimensioni massime dovranno essere contenute in 3 mq complessivi per le insegne e cartelli (di cui al comma 1) frontali e 2 mq complessivi per quelle a bandiera. Eventuali plance targhe o pannelli consentite per esercizi pubblici potranno essere collocate lateralmente alle aperture dei vani dell'esercizio.
3. Per gli esercizi posti al piano terra le insegne dovranno essere collocate all'interno o nello spazio sovrastante la luce dei vani dell'esercizio, mentre per quelli posti ai piani superiori le insegne devono essere applicate sulla superficie del muro, evitando di deturpare fregi e decorazioni architettoniche. Esse devono armonizzarsi, nelle dimensioni, nei colori e nei caratteri delle scritte, con il carattere dell'edificio; non devono in ogni caso coprire eventuali grate di ferro battuto, siano esse di finestre, di sovrapporte o di balconi. È consentita l'apposizione di insegne luminose frontali a condizione che siano realizzate con filamento neon o con lettere scatolate a luce riflessa indiretta; è altresì consentita l'installazione di insegne luminose a bandiera, purché realizzate con filamento neon e con sporgenza massima non superiore a m. 1,2.
4. I mezzi di cui al comma 5 dell'art. 4, la cui massima dimensione non potrà superare i cm 20 x cm 40 (hxb), potranno essere collocati sui muri ai lati dell'ingresso, purché non alterino o coprano le strutture architettoniche del fabbricato, oppure sui battenti delle porte. Nel caso in cui le targhe siano più di una essere allineate e/o composte in maniera idonea ad armonizzata e dovranno avere dimensioni, materiali, colori e caratteri uniformi.
5. L'installazione di insegne degli esercizi di interesse pubblico primario è disciplinata dalle apposite norme di legge vigenti in materia.
6. L'installazione di insegne d'esercizio commerciali ed artigianali lungo Via Garibaldi, Via Roma e Via Marconi può avere luogo, fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, in conformità al [Progetto Grafico](#) per le insegne pubblicitarie redatto dall'Arch. VABRIA Roberta PIACENZA nell'aprile 2006: in tal caso si applicano le procedure e l'esenzione di cui al sesto comma dell'art. 2."

Articolo 18 - Disciplina specifica delle zone C

1. Sono ammessi tutti i tipi di mezzi pubblicitari, come definiti nell'art. 4, con la sola eccezione dei cartelli di cui al comma 3 stesso articolo, dei totem e dei cartelloni o tabelloni pubblicitari di qualsiasi natura diversi dalle insegne di esercizio.
2. Le insegne di esercizio poste nella facciata (prospetto che si affaccia sulla strada) dei fabbricati parallela al senso di marcia dei veicoli possono raggiungere la superficie massima di mq 5, qualora poste nelle facciate laterali o posteriore la superficie massima è di 2 mq per ogni facciata (prospetto). In ogni caso la somma delle superfici di tutte le insegne e mezzi pubblicitari di qualsiasi genere (comprese i pali nel terreno) non potrà essere superiore a 10 mq per ogni edificio e/o attività esistente ed il rapporto di copertura di ogni prospetto non potrà comunque superare il 10% sull'intero fabbricato ancorché suddiviso in più attività o esercizi.
3. Le insegne di esercizio potranno essere su palo (unico) posizionato nell'area di pertinenza degli edifici sede dell'attività, con altezza massima di 4 metri e superficie massima dell'insegna di 1,2 mq.
4. La collocazione dei mezzi di cui sopra potrà tuttavia essere vietata, tanto con provvedimento generale riferito a determinati ambiti quanto con provvedimento particolare (diniego di autorizzazione), sulle ringhiere di terrazzi e di balconi, sui tetti a falda e sulle cancellate.
5. Per le targhe di identificazione si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 17 c. 4.
6. Le preinsegne dovranno, aver forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m 1 x m 0,20 e superiori di m 1,50 x m 0,30. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di una stessa autorizzazione. Le preinsegne non potranno comunque essere collocate in punti o modi tali da poter generare confusione con la segnaletica stradale o da creare intralcio alla circolazione.
7. I mezzi pubblicitari dovranno comunque armonizzarsi con le caratteristiche dell'edificio su cui sono collocati.

Articolo 19 - Disciplina specifica delle zone D ed E

1. Sono ammessi tutti i tipi di mezzi pubblicitari di cui agli articoli 4 e 5 con la sola esclusione dei cartelli di cui al punto 3 dell'art. 4 e punto 2 dell'art. 10.
2. Le insegne di esercizio poste nella facciata (prospetto che si affaccia sulla strada) dei fabbricati parallela al senso di marcia dei veicoli possono raggiungere la superficie massima di mq 20, qualora poste nelle facciate laterali o posteriore la superficie massima è di 5 mq per ogni facciata (prospetto). In ogni caso la somma delle superfici di tutte le insegne e mezzi pubblicitari di qualsiasi genere (comprese quelle nel terreno) non potrà essere superiore a 40 mq per ogni edificio e/o attività esistente ed il

rapporto di copertura di ogni prospetto non potrà comunque superare il 10% sull'intero fabbricato ancorché suddiviso in più attività o esercizi.

3. Sono ammessi mezzi pubblicitari riferiti alla attività in atto nella struttura o edificio, da posizionare nei prospetti, come anche su terreno, totem o su palo (unico impianto) da posizionarsi nell'area di pertinenza degli edifici sede dell'attività, con altezza massima di 3 metri e larghezza di 1,5 m per i totem e altezza massima di 4 m e superficie massima dell'insegna di 3 mq. per le insegne a palo. Il tutto a condizione che le superfici massime degli impianti pubblicitari siano quelle previste al 3° comma.

4. Per quanto concerne tutti i mezzi pubblicitari da installare nelle zone E (zone fuori dai centri abitati), si richiamano le norme di cui al Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada) e del D.P.R. 16/12/1992 N. 495 (Regolamento Codice Strada).

Art. 20 - Mezzi pubblicitari d'interesse generale

1. Possono essere autorizzati cartelli ed altri mezzi pubblicitari stradali riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, su richiesta dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o loro consorzi, di enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, di Enti Pubblici, di Partiti Politici, Organizzazioni Sindacali e Associazioni senza scopo di lucro.

2. L'autorizzazione per la posa potrà essere concessa, in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti articoli n. 17 e n. 18 esclusivamente per il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltre che durante la settimana precedente e le 24 ore successive.

3. Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, e per le mostre all'interno delle gallerie comunali è consentita, inoltre, l'installazione di strutture bifacciali e vetrinette o simili appoggiate direttamente sul suolo e non si applicano le disposizioni di cui all'art. 9.

Articolo 21 - Installazione delle tende

1. Qualora non nuocciano al libero transito, il Comune può autorizzare, eventualmente condizionandola all'osservanza di prescrizioni tecniche o di ornato ritenute caso per caso opportune, l'apposizione, a porte e finestre, di tende aggettanti sullo spazio pubblico.

2. La richiesta di autorizzazione consiste in un elaborato tecnico corredato da:

a) domanda in carta legale con indicazione dei particolari costruttivi e decorativi di completamento, dei materiali e dei colori proposti;

b) fotografia del luogo ove è prevista l'installazione della tenda;

c) schema grafico della tenda con relative misure, larghezza del marciapiede, altezza e larghezza della tenda rispetto allo stesso marciapiede;

d) dimensioni delle eventuali scritte pubblicitarie di esercizio.

3. L'installazione di tende è soggetta a semplice autorizzazione rilasciata, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, su parere favorevole del Comando Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico - Servizio Strade e Viabilità.

4. Le tende aggettanti sono proibite sulle strade e piazze prive di marciapiede. Nelle strade e piazze munite di marciapiede l'aggetto non può oltrepassare il limite di cm 20 dal ciglio del marciapiede verso l'interno.

5. Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a m 2,20 dal marciapiede. Sono vietate le appendici verticali, anche di tela, o le frange che scendano al di sotto di m 2,20 dal marciapiede stesso.

6. Nel caso di più tende aggettanti sullo stesso fronte di uno stesso fabbricato, sia pure relative ad unità immobiliari di proprietà diversa, le stesse dovranno presentare uniformità di tipo, forma e colore.

7. Non sono consentite tende fisse non retraibili quando queste si affacciano su suolo pubblico ed in particolare nelle zone A e B.

8. Le tende dei negozi, da collocarsi nelle aperture delle facciate (mai sotto i portici e le gallerie) con larghezza ad esse uguale e, per quelle al piano terreno, ad un'altezza non inferiore a m 2,00 e con una sporgenza massima di m 1,50 inferiore di almeno cm 20 rispetto alla larghezza del marciapiede prospiciente, possono essere interessate da scritte pubblicitarie di esercizio.

9. E' consentita l'installazione di tende verticali sotto i portici esclusivamente fra un pilastro e l'altro a condizione che vengano posizionate nella parte interna del pilastro.

Articolo 22 - Esclusioni

Il presente regolamento non si applica ai mezzi pubblicitari installati o da installare all'interno dello stadio comunale o di altre strutture sportive pubbliche né all'interno delle aree coperte destinate ad ospitare fiere, mostre o manifestazioni (ex Bertello) o dell'anfiteatro di Monserrato. Sono esclusi i mezzi pubblicitari installati direttamente dal Comune di Borgo San Dalmazzo per fini propri o da società partecipate dal Comune per fiere, mostre, manifestazioni, ecc..

Articolo 23 - Deroghe

1. Insegne e mezzi pubblicitari riguardanti ospedali, farmacie, bancomat ed attività di pubblica utilità potranno essere localizzate anche in zone non di pertinenza degli edifici, a condizione che le insegne abbiano dimensioni massime di 1,2 mq e siano poste ad una distanza massima di 300 metri dall'edificio.

2. Eventuali deroghe potranno essere accordate previa istanza motivata dell'interessato e parere favorevole della Commissione Edilizia.

3. Eventuali contratti di sponsorizzazione sottoscritti dal Comune saranno oggetto di deroga alle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 24 - Norme transitorie

Fermo restando l'obbligo di manutenzione anche per i mezzi pubblicitari e le tende esistenti, relativamente ai quali trova applicazione il precedente art. 15 comma 1, in caso di sostituzione o modifica sostanziale degli stessi dovrà osservarsi la normativa disciplinare del presente regolamento.